

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3027-B

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MAGNO, SPECIALE, D'ALESSIO, D'ALEMA, LA BELLA, MARCHESI,
MARRAS, MAULINI, MAZZONI, MATABRESE, MICELI, NANNUZZI,
RAFFAELLI, ZOBOLI**

**APPROVATA DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE (TRASPORTI E AVIA-
ZIONE CIVILE, MARINA MERCANTILE, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI**

nella seduta del 25 maggio 1966

**MODIFICATA DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

nella seduta del 27 maggio 1966 (Stampato n. 1703)

Estensione alle elezioni comunali e provinciali, che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966, delle agevolazioni di viaggio previste per le elezioni politiche

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 27 maggio 1966*

TESTO

APPROVATO DALLA X COMMISSIONE PERMANENTE
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

Le facilitazioni di viaggio previste dagli articoli 116 e 117 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono estese alle elezioni comunali e provinciali che avranno luogo il 12 e 13 giugno 1966.

TESTO

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

All'onere di lire 270 milioni derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1966.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.